

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 18 del 17 dicembre 2025

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ULTERIORE ATTO DI PROROGA ED INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI “ISTRUTTORIA, CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE” NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ DI SPORTELLO INFORMATIVO, DI ASSISTENZA LEGALE E DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CUI ALLE ORDINANZE DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 57/2012 (SS.MM.II.), N. 10/2022(SS.MM.II.), N. 6/2024 (SS.MM.II.), N. 2/2019 (SS.MM.II.), N. 23/2020 (SS.MM.II.), N. 7/2022(SS.MM.II.), N.5/2024 (SS.MM.II.) E N. 15/2024 (SS.MM.II.), NONCHÉ DI SUPPORTO AI COMUNI PER L’ISTRUTTORIA TECNICO-ECONOMICA DELLE ISTANZE DI SALDO DEI CONTRIBUTI CONCESSI PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA, SECONDO CRITERI E MODALITÀ DI ASSISTENZA DEFINITI DALL’ORDINANZA N. 10 DEL 13 OTTOBRE 2025

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, con L. 1° agosto 2012, n. 122 ed, in particolare:
 - l’articolo 1, comma 2, il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;
 - l’articolo 1, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza i tre Presidenti delle Regioni interessate dal sisma a “... avvalersi per gli interventi dei sindaci e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi” e, al tal fine, a “... costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo, di cui all’art. 2”;
 - l’articolo 2, che istituisce un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- l’art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell’art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- l’articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante “*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*” convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.

- l'art.1 comma 649 della L. del 30 dicembre 2024, n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” che dispone la proroga del termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2022, n.74 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2025, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Visto, da ultimo, l'art. 112 del disegno di legge AS 1689 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” le cui previsioni, tra le altre, pur prevedendo il passaggio dallo stato emergenziale a quello della ricostruzione così come previsto dalla Legge n.40/2025, contemplano l'istituto della continuità tra le due fasi per un biennio, ovvero sino a tutto il 31.12.2027;

Visto in particolare il comma 8 dell'art. 112 del disegno di legge AS 1689 che recita: ”Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato. Alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 40 del 2025. Per le spese relative al funzionamento della Struttura di cui al presente comma, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della Struttura. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025”;

Preso atto che il giorno 13 dicembre 2024 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale che da tale data ricopre anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Viste:

- l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“;

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i. “*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la*

ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” ed in particolare l’articolo 3 “Soggetto Incaricato dell’istruttoria – SII” con il quale si dispone che l’istruttoria delle domande sia effettuata da una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (di seguito SII) istituita e nominata dal Commissario che ne individua altresì l’articolazione funzionale e la sua composizione e quantifica la relativa spesa in un importo massimo stimato pari al 2,5% dei contributi concedibili, finanziandola a carico del fondo di cui all’art. 2 del D.L. 74/2012;

- n. 75 del 15 novembre 2012 e s.m.i., relativa all’istituzione del soggetto incaricato dell’istruttoria SII, previsto all’art. 3 dell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ed in particolare il punto 11, che individua l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - INVITALIA Agenzia del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito Invitalia) come la società che svolgerà le attività afferenti alle Procedure “Istruttoria, concessione, liquidazione” nonché l’attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo;
- l’Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii. *“Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 “Legge di stabilità” (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.). Approvazione del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012”;*
- l’Ordinanza n. 12/2020 *“Modifiche e integrazioni al bando approvato con l’Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019, così come modificato dalle Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019 e n. 26 del 9 settembre 2019. Approvazione del testo coordinato con le modifiche e integrazioni disposte con il presente provvedimento. Individuazione dell’agenzia INVITALIA quale soggetto deputato allo svolgimento dell’istruttoria delle domande di pagamento e della relativa documentazione di spesa presentate anche a valere sul bando approvato con l’Ordinanza n. 28/2019. Modifiche al manuale di rendicontazione e approvazione del testo coordinato con le modifiche disposte con il presente provvedimento”;*
- l’Ordinanza n. 23/2020 *“Approvazione di un Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012” e ss.mm.ii.;*
- l’Ordinanza n. 7/2022 *“Approvazione di un Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici dei Comuni colpiti dal sisma. Anno 2012” e ss.mm.ii.;*
- l’Ordinanza n. 10/2022 *“Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali” e ss.mm.ii.*
- l’Ordinanza n. 14 del 9 agosto 2022 con la quale sono stati fissati al 30 settembre 2024 i termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, previsti dall’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., per le imprese dei settori diversi dall’agricoltura nonché per le altre tipologie di beneficiari e persone fisiche;
- l’Ordinanza n. 10 del 14 luglio 2023 che, all’art. 3, ha prorogato il termine di conclusione degli interventi e il termine di rendicontazione, rispettivamente: al 31 maggio 2024 per le imprese agricole e al 20 settembre 2024 per le imprese agricole che compiono interventi su stalle e porcilaie;
- l’Ordinanza n. 5 del 18 marzo 2024, *“Bando per la rivitalizzazione dei centri storici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Anno 2024) – Approvazione”* con la quale si affida ad Invitalia: i) lo svolgimento delle attività di istruttoria e valutazione delle domande di pagamento e delle rendicontazioni delle spese nonché dei controlli in loco; ii) la formulazione

delle proposte di liquidazione dei contributi e della proposta di adozione di ogni altro atto necessario per la gestione delle agevolazioni, comprese le revoche dei contributi necessarie successivamente alla presentazione delle rendicontazioni;

- l’Ordinanza n. 6 del 22 marzo 2024, *“Disciplina di riordino e aggiornamento della disciplina dell’ordinanza del 20 maggio 2022, n. 10 e ss.mm.ii. - Disposizioni connesse al nuovo Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 – Modifica delle modalità di quantificazione ed erogazione del contributo straordinario”*;
- l’Ordinanza n. 10 del 31 maggio 2024, *“Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. Disposizioni relative alla proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale per le imprese di tutti i settori, per le persone fisiche. Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024. Nuove disposizioni in merito all’ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Modifiche all’ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024”* con la quale sono stati fissati al 31 maggio 2025 i termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, previsti dall’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., per le imprese agricole operanti nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE, imprese di tutti gli altri settori, persone fisiche nonché le altre tipologie di beneficiari e al 20 settembre 2025 per le imprese agricole che compiono interventi su stalle e porcilaie;
- l’Ordinanza n. 15 del 9 luglio 2024, *“Riprogrammazione, in seguito all’accertamento delle economie di spesa registrate sul bando ordinario approvato con la propria Ordinanza n. 2/2019 e ss. mm. e sui bandi straordinari approvati con le proprie Ordinanze n. 28/2019 e n. 23/2020, delle risorse da destinare al finanziamento delle domande presentate a valere sul bando approvato con la propria Ordinanza n. 5 del 18 marzo 2024”*;
- gli atti del Commissario delegato che, ad oggi, disciplinano, in via prevalente, i requisiti per concessione ed erogazione del contributo per la ricostruzione per gli edifici a prevalente uso abitativo, come già richiamati in premessa all’ordinanza n.10 del 13 ottobre 2025;
- l’Ordinanza n. 6 del 6 giugno 2025 *“Prime misure di assestamento volte a favorire la conclusione del processo di ricostruzione privata post-sisma 2012”*;
- l’Ordinanza n. 7 del 6 giugno 2025 *“Misure straordinarie di gestione del contenzioso afferente al processo di ricostruzione post-sisma 2012 e misure straordinarie afferenti gli art. nn. 12, comma 4 e 13, comma 3 dell’ord. 57/2012 e ss.mm.ii.”*;
- l’Ordinanza n. 10 del 13 ottobre 2025 *“Approvazione delle istruzioni operative applicative della convenzione tra INVITALIA- Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e Commissario Delegato per l’attività di supporto istruttorio tecnico-economico delle istanze di saldo dei contributi concessi ai sensi delle Ordinanze 29,51 ed 86/2012 e s.m.i. e correlati contributi una tantum disposti a copertura degli eccezionali incrementi dei prezzi delle opere a partire dall’anno 2021”*;
- l’Ordinanza n. 11 del 31 ottobre 2025 recante *“Modifiche all’Ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024 e s.m.i., recante “Programma dei beni privati di interesse culturale danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Criteri e modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione o il ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati soggetti a tutela” e “Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024 e s.m.i.”*, con la quale sono state, tra l’altro, definite nuove proroghe per il completamento degli interventi di ricostruzione a prevalente uso abitativo, stabilendo che per i cantieri in corso il nuovo termine per la conclusione dei lavori è posticipato al 31 dicembre 2026, da ciò derivando, di conseguenza, il fabbisogno di supporto istruttorio per i Comuni, ai fini dell’erogazione dei saldi dei corrispondenti contributi, su un arco temporale comprendente gli anni 2026 e 2027;

- l’Ordinanza n. 12 del 24 novembre 2025 recante “*Criteri e modalità di assegnazione di un unico contributo aggiuntivo straordinario per il completamento degli interventi di ricostruzione di edifici a prevalente uso abitativo oggetto di contributi ai sensi delle Ordinanze nn. 29, 51, 86/2012, 32/2014 e s.m.i.*”, con la quale viene istituito un potenziamento della misura di contributo eccezionale aggiuntivo previsto dall’Ordinanza n. 10/2022, nuova disciplina della quale dovrà dunque tenersi conto nell’ambito delle attività di assistenza ai Comuni di cui all’ordinanza n. 10 del 13 ottobre 2025;

Dato atto che:

- a seguito della ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e s.m.i. il rapporto convenzionale tra il Commissario Delegato e INVITALIA è stato instaurato con la comunicazione protocollo CR-8909-2012 del 14 dicembre 2012, in cui lo stesso Commissario manifestava la necessità, visto le note caratteristiche di urgenza connesse alla specificità dell’evento, di dare avvio ad un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione delle attività di supporto indicate nella propria Ordinanza n. 75/2012 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2013 prevedeva che, per l’attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i Commissari delegati, fossero autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, tra le altre disposizioni, all’art. 57 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- successivamente con Ordinanza n. 79 del 8/7/2013 è stata approvata la prima Convenzione, soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e sottoscritta tra le parti nel settembre dello stesso anno;
- all’Ordinanza n. 79/2013 sono succeduti nel tempo ulteriori provvedimenti e precisamente :
 - ordinanze 79/2013, 84/2013 e 52/2015 di approvazione della convenzione e degli atti integrativi per le attività inerenti l’ordinanza 57/2012 fino al 31 dicembre 2015;
 - ordinanze 64/2015 e 40/2015 di approvazione della convenzione e degli atti integrativi per le attività inerenti l’ordinanza 57/2012 fino al 31 dicembre 2017;
 - ordinanza 4/2018 di approvazione della convenzione per le attività inerenti le ordinanze 57/2012 e ss.mm.i, n. 27/2014 e s.m.i, n. 26/2016 e s.m.i e n. 13/2017 e s.m.i fino al 31 dicembre 2019;

Richiamate:

- le proprie ordinanze nn. 16 e 17 del 28 Giugno 2019 con cui è stato approvato lo schema di convenzione con Invitalia per il supporto al Commissario delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna dal dal 1/07/2019 al 31/12/2020 e la relativa Convenzione sottoscritta tra le parti, repertoriata con RPI/2019/265;
- le proprie Ordinanze nn. 36 del 30 dicembre 2020, n.6 del 31 marzo 2022, n.7 del 23 maggio 2023, n. 2 del 30 gennaio 2024 e i rispettivi atti integrativi che hanno prorogato e integrato le attività, da ultimo l’atto RPI_01.02.2014.0000071 fino al 31 dicembre 2024;
- le note protocollo CR.20.12.2024.0004631.U e CR 24.12.2024.0004666.E con le quali Invitalia e il Commissario hanno concordato lo slittamento dei termini di fine attività della Convenzione RPI.01.02.2014.0000071, assicurando, senza soluzione di continuità, le attività relative alle Ordinanze n. 57/2012, n. 2/2019 e n. 7/2024. nei limiti delle risorse finanziarie disponibili residue e sino a completo esaurimento delle stesse;

Dato atto che:

- con propria ordinanza n.10 del 13 ottobre 2025 sono state approvate le “Istruzioni operative”, in applicazione della Convenzione già in essere tra Commissario Delegato e Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.P.A – INVITALIA, al fine di avviare attività di supporto istruttorio tecnico-economico a favore dei Comuni nell’ambito della ricostruzione residenziale privata;
- con propria ordinanza n.13 del 1^a dicembre 2025 sono state programmate e approvate per gli anni 2026 e 2027 i fabbisogni al fine di supportare senza soluzione di continuità le attività di ricostruzione Sisma 2012 tra cui € 2.400.000,00 per anno per assistenza tecnica in particolare Convenzioni onerose con società in house dello stato e della regione, subordinatamente all’approvazione dell’art. 112 comma 8 del Disegno di Legge di Bilancio 2026, agli atti della Senato della Repubblica al n. 1689/2025, sopra citato;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare l’articolo 7 che, al comma 2, prevede che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3” e che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato, in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche”, e “in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;
- l’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 36/2023 ed in particolare il comma 5, che prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, “riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2”;
- l’articolo 3 dell’allegato I al Decreto legislativo n. 36/2023, **che** definisce alla lettera e) «affidamento in house» come l’affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
- l’art.12 della Direttiva 24/2014/UE prevede:
 - al comma 1 che un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata

non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- al comma 3 che un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1, può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

Dato atto che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'articolo 12 della citata direttiva 24/2014/UE, in quanto:

- Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19 settembre 2018, "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", si è provveduto all'aggiornamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- l'ANAC con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del Commissario nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo Economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

Preso atto che:

- con nota prot. 0002657.U dell'08 agosto 2025 il Commissario Delegato, facendo seguito agli incontri intercorsi con il Direttore Generale ad interim dell'Agenzia Regionale Ricostruzioni e con i dirigenti amministrativo-giuridico e amministrativo-contabile a supporto della Struttura Commissariale, ha richiesto ad Invitalia disponibilità a prestare supporto anche per l'espletamento delle istruttorie nell'ambito delle ordinanze nn. 29,51, ed 86 del 2012 e ss.mm.ii. nonché dell'ordinanza n. 6 del 2025 sino alla data del 31 dicembre 2025, al fine di garantire la celere conclusione del processo di ricostruzione residenziale privata, delegato ai Sindaci territorialmente competenti, riscontrata positivamente dalla società in data 3 settembre 2025, rot. 0000642;

- secondo la disciplina di cui all’ordinanza n. 10 del 13 ottobre 2025 sopra richiamata, possono avvalersi del supporto istruttorio tutti i Comuni per i quali ancora risultino pendenti richieste di erogazione del saldo dei contributi per la ricostruzione privata a prevalente uso abitativo (fatta eccezione per le casistiche espressamente indicata dalla medesima ordinanza);
- tutti i Comuni ove è concentrata la massima parte dei cantieri di ricostruzione residenziale privata ancora da completare hanno già aderito all’iniziativa attraverso manifestazione di interesse formulata dal Sindaco ed acquisita agli atti da Agenzia Ricostruzione;
- l’attività di assistenza di cui all’ordinanza n. 10 del 13 ottobre 2025, per risultare fattivamente operativa, necessita di una prima fase di ricognizione e riorganizzazione dei contenuti essenziali delle specifiche istanze per cui viene richiesta l’assistenza istruttoria, a cura dei Comuni, al fine di garantire chiarezza e linearità nello scambio informativo, funzionale all’assistenza istruttoria all’erogazione del saldo nella piena consapevolezza di quanto valutato dal Comune competente per territorio nelle fasi antecedenti;
- detta fase, cruciale, necessita tempistiche adeguate, e pertanto è legittimo presupporre che il volume significativo di istruttorie da svolgersi a cura della società INVITALIA si concentrerà, necessariamente, a partire dall’annualità 2026;
- le attività di coordinamento in capo ad Agenzia Ricostruzioni, collegate alle disposizioni di cui all’ordinanza n. 10 del 13 ottobre 2025, risultano già attuate sia in termini di attivazione delle utenze INVITALIA alla piattaforma di interscambio MUDE, sia in termini di percorsi formativi di inquadramento alla disciplina della ricostruzione privata a prevalente uso abitativo secondo un piano condiviso con INVITALIA;
- per quanto sopra, nel rispetto del rapporto diretto di assistenza che si viene ad instaurare tra la società INVITALIA ed i Comuni che hanno aderito all’iniziativa, anche in termini di disciplina sul trattamento dei dati, ogni preliminare attività in capo ad Agenzia ricostruzioni è stata esperita e pertanto la fase operativa può trovare piena attuazione, ferma restando la necessità materiale di poter operare, attraverso proroga della convenzione, anche per le annualità 2026 e 2027, visto il flusso atteso dell’attività;
- con ulteriore nota prot. 0003701.U del 30 ottobre 2025, il Commissario Delegato ha pertanto manifestato la volontà di proseguire le attività già oggetto di Convenzione anche per il 2026 e per il 2027 e più nel dettaglio di:
 - assicurare lo svolgimento, fino al 31/12/2025, delle attività oggetto di Convenzione nei limiti delle risorse finanziarie residue e fino a completo esaurimento delle stesse;
 - assicurare lo svolgimento delle attività, senza soluzione di continuità, per l’ulteriore periodo di proroga con decorrenza dal 01/01/2026 a tutto il 31/12/2026, con opzione di rinnovo a tutto il 31/12/2027, nonché integrare la dotazione originaria della Convenzione tenuto conto anche dello svolgimento delle attività di supporto istruttorio tecnico-economico, regolate dalla citata ordinanza n. 10/2025, delle istanze di saldo dei contributi concessi ai sensi delle ordinanze del commissario delegato n. 29/2012, n. 51/2012, n. 86/2012 e n. 6/2025 e ss.mm.ii.;
- nell’ambito delle attività ricadenti nel perimetro della Convenzione, si attende per le annualità 2026 e 2027 un impegno preponderante ai fini del supporto istruttorio avviato con l’ordinanza n. 10/2025 riferito alla ricostruzione residenziale privata, con impegno residuale sulle rimanenti attività;
- ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai fini dell’affidamento della Convenzione in parola, il Commissario con nota protocollo CR.05.12.2025. 0004353.U ha valutato positivamente la congruità economica dell’offerta di INVITALIA, avuto riguardo

all'oggetto e al valore della prestazione e considerato che il ricorso ad INVITALIA risponde a criteri di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto della Convenzione;

- l'utilizzo del criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base delle tariffe relative ai tre livelli di professionalità individuate nell'allegato di rendicontazione alla presente convenzione è stato già utilizzato dall'Agenzia in numerose convenzioni stipulate con le Amministrazioni centrali soggette al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;
- per quanto riguarda le attività oggetto del presente Atto, l'Agenzia è in possesso di specifiche ed adeguate competenze per realizzare dette attività, anche sulla base della precedente attività svolte a supporto del Commissario Delegato, di cui alle Ordinanze nn. 79/2013, n. 84/2013, n. 52/2015, n. 64/2015, n. 40/2016, n. 4/2018, n. 16/2019, n. 36/2020, n. 6/2022, n. 7/2023 e n. 2/2024;

Dato atto che, come già previsto nel rapporto convenzionale in essere:

- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, il corrispettivo riconosciuto per le attività di Invitalia di cui al presente atto copre tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalla società;
- le spese generali, relative alla convenzione che si approva sono riconosciute nella percentuale del 25%, comprensive delle spese di viaggio e missione;

Vista la proposta di atto di proroga ed integrazione della Convenzione RPI/2019/265 sottoscritta in data 28/06/2019 tra Commissario ed INVITALIA e ss.mm., il cui schema viene allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, che prevede, tra l'altro:

- che l'atto di proroga ed integrazione in oggetto avrà durata dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027;
- che per l'esecuzione delle attività di supporto oggetto del presente atto di proroga ed integrazione, il Commissario riconosce all'Agenzia un corrispettivo massimo per le annualità 2026 e 2027 pari a € 4.270.000,00 (imponibile € 3.500.000,00 oltre ad IVA al 22% per € 770.000,00) come dettagliato al punto 1.2 dell'Allegato B "Quadro Economico", nonché con separata evidenza contabile relativamente alle ordinanze n. 29/2012 e ss.mm.ii., n. 51/2012 e ss.mm.ii., n. 57/2012 e ss.mm.ii., n.10/2022 e ss.mm.ii., n. 7/2025 e ss.mm.ii., n. 86/2012 e ss.mm.ii., n. 2/2019 e ss.mm.ii., n. 23/2020 e ss.mm.ii., n. 7/2022 e ss.mm.ii., n. 5/2024 e ss.mm.ii., n. 6/2024 e ss.mm.ii., n.10/2024 e ss.mm.ii., n. 15/2024 e ss.mm.ii., n. 6/2025 e ss.mm.ii., e n. 10/2025 e ss.mm.ii., e n. 12/2025 e ss.mm.ii.:
- quanto ad € 427.000,00 IVA inclusa per le attività relative alle Ordinanze n. 57/2012 e n.10/2022 e ss.mm.ii., n. 6/2024 e ss.mm.ii e n.7/2025 e ss.mm.ii;
- quanto ad € 610.000,00 IVA inclusa per le attività di cui alle Ordinanze n. 2/2019, n. 23/2020, n. 7/2022, n. 5/2024 e n. 15/2024 e ss.mm.ii;
- quanto ad € 3.233.000,00 IVA inclusa per le attività di cui alle Ordinanze n.29/2012, n.51/2012, n.86/2012 e ss.mm.ii., come integralmente richiamate nelle premesse dell'ordinanza n. 10/2025, e n. 12/2025;
- che il Ministero delle imprese e made in Italy – Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione generale servizi di vigilanza - Divisione VIII – Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero con nota Registro ufficiale.U.0266947.16.12.2025 assunta agli atti con CR 16/12/2025.0004494.E, ha autorizzato la sottoscrizione dell'atto di proroga e integrazione in oggetto in via subordinata, per ogni effetto amministrativo, al superamento delle verifiche operate da parte degli Organi di controllo;

Dato atto che la copertura finanziaria di € 4.270,000,00 è assicurata dallo stanziamento di cui alla citata ordinanza n.13/2025 per l'assistenza tecnica per ciascuno degli anni 2026 e 2027,

subordinata all'approvazione dell'art. 112 comma 8 del Disegno di Legge di Bilancio 2026, agli atti della Senato della Repubblica al n. 1689/2025, sopra citato;

Dato atto inoltre che, secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ed, in particolare, quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lett. q), il Commissario si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione del presente atto di proroga ed integrazione alla Convenzione RPI/2019/265 tra Commissario Delegato ed INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA, a cura dei propri referenti indicati all'art.5 della Convenzione;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1440 del 08.09.2025 "Piano integrativo di attività e organizzazione per il triennio 2025/2027 (PIAO 2025/2027). Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025" e in particolare l'allegato D alla Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. di approvare e successivamente stipulare con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il quinto atto di proroga ed integrazione alla Convenzione RPI/2019/265 e s.m., sottoscritta tra Commissario ed INVITALIA per le attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione, liquidazione, nonché delle attività di sportello informativo, di assistenza legale e di segreteria amministrativa a supporto del procedimento amministrativo di cui alle ordinanze nn. 57/2012 e ss.mm.ii, n. 10/2022(ss.mm.ii.), n. 6/2024 (ss.mm.ii.), n. 2/2019 (ss.mm.ii.), n. 23/2020 (ss.mm.ii.), n. 7/2022(ss.mm.ii.), n.5/2024 (ss.mm.ii.) e n. 15/2024 (ss.mm.ii.), nonché di supporto ai comuni per l'istruttoria tecnico-economica delle istanze di saldo dei contributi concessi per la ricostruzione privata, secondo criteri e modalità di assistenza definiti dall'ordinanza n. 10 del 13 ottobre 2025, da effettuarsi dal 1^a gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, secondo lo schema allegato 1) alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale, subordinatamente all'approvazione dell'art. 112 comma 8 del Disegno di Legge di Bilancio 2026, agli atti della Senato della Repubblica al n. 1689/2025, e al superamento delle verifiche operate da parte degli Organi di controllo come disposto dal Ministero delle imprese e made in Italy – Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione generale servizi di vigilanza - Divisione VIII – Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero;
2. che gli oneri connessi all'effettuazione delle attività istruttoria e di assistenza tecnica da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA per le due annualità 2026 e 2027 sono stimati complessivamente nella misura massima di € 4.270.000,00 (imponibile € 3.500.000,00 oltre ad IVA al 22% per € 770.000,00) come dettagliato al punto 1.2 dell'Allegato B "Quadro Economico", nonché con separata evidenza contabile relativamente alle ordinanze n. 29/2012 e ss.mm.ii., n. 51/2012 e ss.mm.ii., n. 57/2012 e ss.mm.ii, n.10/2022 e ss.mm.ii., n. 7/2025 e ss.mm.ii., n. 86/2012 e ss.mm.ii., n. 2/2019 e ss.mm.ii., n. 23/2020 e ss.mm.ii., n. 7/2022 e ss.mm.ii., n. 5/2024 e ss.mm.ii., n. 6/2024 e ss.mm.ii.,

n.10/2024 e ss.mm.ii., n. 15/2024 e ss.mm.ii., n. 6/2025 e ss.mm.ii., n. 10/2025 e ss.mm.ii., e n. 12/2025 e ss.mm.ii. e precisamente:

- quanto ad € 427.000,00 IVA inclusa per le attività relative alle Ordinanze n. 57/2012 e n.10/2022 e ss.mm.ii.,n. 6/2024 e ss.mm.ii e n.7/2025 e ss.mm.ii;
 - quanto ad € 610.000,00 IVA inclusa per le attività di cui alle Ordinanze n. 2/2019, n. 23/2020, n. 7/2022, n. 5/2024 e n. 15/2024 e ss.mm.ii;
 - quanto ad € 3.233.000,00 IVA inclusa per le attività di cui alle Ordinanze n.29/2012, n.51/2012, n.86/2012 e ss.mm.ii., come integralmente richiamate nelle premesse dell'ordinanza n. 10/2025, e n. 12/2025;
3. che la copertura finanziaria della spesa di € 4.270.000,00, è assicurata dallo stanziamento di cui alla citata ordinanza n.13/2025 per l'assistenza tecnica per ciascuno degli anni 2026 e 2027, subordinata all'approvazione dell'art. 112 comma 8 del Disegno di Legge di Bilancio 2026, agli atti della Senato della Repubblica al n. 1689/2025, sopra citato;
 4. di indicare l'ing. Andrea Mancini, Funzionario Responsabile dell'Unità Operativa Nord Italia nell'ambito dell'Unità Organizzativa Ricostruzione e Tutela del Territorio di Public Advisory dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato conformemente ed in applicazione dei dettami contenuti nelle ordinanze di cui allo stesso comma 1, ad eccezione delle richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda di concessione del contributo stesso;
 5. che in caso di indisponibilità, dell'ing. Andrea Mancini, le funzioni di Responsabile del Procedimento verranno svolte dal Dott. Matteo Campana, Dirigente Responsabile dell'Unità Organizzativa Ricostruzione e Tutela del Territorio di Public Advisory, sulla base dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA;
 6. che, secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ed, in particolare, quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lett. q), il Commissario si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA, a cura dei propri referenti indicati all'art.5 della Convenzione;
 7. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 42 del D.lgs. n. 33 del 2013 e s.m. e della normativa vigente in materia.

Bologna,

Michele de Pascale

firmato digitalmente



COMMISSARIO DELEGATO

*ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122
dell'1/08/2012*



V ATTO DI PROROGA ED INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI “ISTRUTTORIA, CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE” NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ DI SPORTELLO INFORMATIVO, DI ASSISTENZA LEGALE E DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CUI ALLE ORDINANZE DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 57/2012 (SS.MM.II.), N. 10/2022(SS.MM.II.), N. 6/2024 (SS.MM.II.), N. 2/2019 (SS.MM.II.), N. 23/2020 (SS.MM.II.), N. 7/2022(SS.MM.II.), N.5/2024 (SS.MM.II.) E N. 15/2024 (SS.MM.II.), NONCHÉ DI SUPPORTO AI COMUNI PER L'ISTRUTTORIA TECNICO-ECONOMICA DELLE ISTANZE DI SALDO DEI CONTRIBUTI CONCESSI PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA, SECONDO CRITERI E MODALITÀ DI ASSISTENZA DEFINITI DALL'ORDINANZA N. 10 DEL 13 OTTOBRE 2025

Atto sottoscritto digitalmente

TRA

Il Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dal D.L. 6 giugno 2012, n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1 agosto 2012, n. 122, nella persona del Dott. Michele de Pascale con sede in Bologna, v. le Aldo Moro n. 52 (CF 91352270374) - in seguito indicato anche come “Commissario”

E

INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito Agenzia, con sede legale in Roma – Via Calabria n. 46 iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05678721001, rappresentata dall'Amministratore delegato, Dr. Bernardo Mattarella, di seguito Agenzia

RICHIAMATI

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2012, n. 131), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122;
- l'estensione dell'applicazione delle disposizioni del sopra citato D.L. 6 giugno 2012, n. 74, disposta dall'art. 67-septies, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

- il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che all’articolo 36-bis dispone che all’articolo 3-bis, comma 4-bis del summenzionato Decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazione dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “31 dicembre 2023” siano sostituite dalle parole “31 dicembre 2025”, prorogando quindi, in relazione ai finanziamenti agevolati, il termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti bancari vincolati in favore delle imprese agricole e agroindustriali;
- l’art. 1, comma 649 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026” il quale prevede che «Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, al 31 dicembre 2025, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione»;
- i Decreti-legge nn. 11 e 212 del 2023 e n. 39 del 2024 con cui l’efficacia dell’incentivo c.d. “superbonus” di cui agli artt. nn. 119 e 121 del Decreto-legge n. 34/2020 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025;
- il Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali nonché relative all’amministrazione finanziaria”, e, in particolare, l’articolo 1-bis, il quale detta disposizioni in merito all’istituzione di un “Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici”;
- l’art. 112 del disegno di legge AS 1689 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” le cui previsioni, tra le altre, contemplano l’istituto della continuità tra la fase emergenziale e quella della ricostruzione proposta per un biennio, ovvero l’entrata in vigore di diversa disposizione che regolerà la conclusione del processo di ricostruzione ed, in particolare, il comma 8 il quale prevede, attualmente che: “Per le spese relative al funzionamento della Struttura di cui al presente comma, all’assistenza tecnica, all’assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della Struttura. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025”;
- l’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. “*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*” ed in particolare l’articolo 3 “Soggetto Incaricato dell’istruttoria – SII” con il quale si dispone che l’istruttoria delle domande è effettuata da una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (di seguito SII) istituita e nominata dal Commissario che ne individua altresì l’articolazione funzionale e la sua composizione;

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e ss.mm.ii., del Commissario relativa all'istituzione del soggetto incaricato dell'istruttoria SII, previsto all'art. 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ed in particolare il punto 11, che individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Agenzia (di seguito Agenzia) del Ministero dello Sviluppo Economico, come la società che svolgerà le attività afferenti alle Procedure “Istruttoria, concessione, liquidazione” nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo;
- l'Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii. *“Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 “Legge di stabilità” (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.). Approvazione del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012”*;
- l'Ordinanza n. 12/2020 *“Modifiche e integrazioni al bando approvato con l'Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019, così come modificato dalle Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019 e n. 26 del 9 settembre 2019. Approvazione del testo coordinato con le modifiche e integrazioni disposte con il presente provvedimento. Individuazione dell'agenzia INVITALIA quale soggetto deputato allo svolgimento dell'istruttoria delle domande di pagamento e della relativa documentazione di spesa presentate anche a valere sul bando approvato con l'Ordinanza n. 28/2019. Modifiche al manuale di rendicontazione e approvazione del testo coordinato con le modifiche disposte con il presente provvedimento”*;
- l'Ordinanza n. 23/2020 *“Approvazione di un Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012”* e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 7/2022 *“Approvazione di un Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici dei Comuni colpiti dal sisma. Anno 2012”* e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 10/2022 *“Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali”* e ss.mm.ii.
- l'Ordinanza n. 14 del 9 agosto 2022 con la quale sono stati fissati al 30 settembre 2024 i termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., per le imprese dei settori diversi dall'agricoltura nonché per le altre tipologie di beneficiari e persone fisiche;
- l'Ordinanza n. 10 del 14 luglio 2023 che, all'art. 3, ha prorogato il termine di conclusione degli interventi e il termine di rendicontazione, rispettivamente: al 31 maggio 2024 per le imprese agricole e al 20 settembre 2024 per le imprese agricole che compiono interventi su stalle e porcilaie;
- l'Ordinanza n. 5 del 18 marzo 2024, *“Bando per la rivitalizzazione dei centri storici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Anno 2024) – Approvazione”* con la quale si affida ad Invitalia: i) lo svolgimento delle attività di istruttoria e valutazione delle domande di pagamento e delle rendicontazioni delle spese nonché dei controlli in loco; ii) la formulazione delle proposte di liquidazione dei contributi e della proposta di adozione di ogni altro atto necessario per la gestione delle agevolazioni, comprese le revoche dei contributi necessarie successivamente alla presentazione delle rendicontazioni;
- l'Ordinanza n. 6 del 22 marzo 2024, *“Disciplina di riordino e aggiornamento della disciplina dell'ordinanza del 20 maggio 2022, n. 10 e ss.mm.ii. - Disposizioni connesse al nuovo Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 – Modifica delle modalità di quantificazione ed erogazione del contributo straordinario”*;

- l'Ordinanza n. 10 del 31 maggio 2024, "*Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. Disposizioni relative alla proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale per le imprese di tutti i settori, per le persone fisiche. Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024. Nuove disposizioni in merito all'ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Modifiche all'ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024*" con la quale sono stati fissati al 31 maggio 2025 i termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., per le imprese agricole operanti nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE, imprese di tutti gli altri settori, persone fisiche nonché le altre tipologie di beneficiari e al 20 settembre 2025 per le imprese agricole che compiono interventi su stalle e porcilaie;
- l'Ordinanza n. 15 del 9 luglio 2024, "*Riprogrammazione, in seguito all'accertamento delle economie di spesa registrate sul bando ordinario approvato con la propria Ordinanza n. 2/2019 e ss. mm. e sui bandi straordinari approvati con le proprie Ordinanze n. 28/2019 e n. 23/2020, delle risorse da destinare al finanziamento delle domande presentate a valere sul bando approvato con la propria Ordinanza n. 5 del 18 marzo 2024*";
- gli atti del Commissario delegato che, ad oggi, disciplinano, in via prevalente, i requisiti per concessione ed erogazione del contributo per la ricostruzione per gli edifici a prevalente uso abitativo, come già richiamati in premessa all'ordinanza n.10 del 13 ottobre 2025;
- l'Ordinanza n. 6 del 6 giugno 2025 "*Prime misure di assestamento volte a favorire la conclusione del processo di ricostruzione privata post-sisma 2012*";
- l'Ordinanza n. 7 del 6 giugno 2025 "*Misure straordinarie di gestione del contenzioso afferente al processo di ricostruzione post-sisma 2012 e misure straordinarie afferenti gli art. nn. 12, comma 4 e 13, comma 3 dell'ord. 57/2012 e ss.mm.ii.*";
- l'Ordinanza n. 10 del 13 ottobre 2025 "*Approvazione delle istruzioni operative applicative della convenzione tra INVITALIA- Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Commissario Delegato per l'attività di supporto istruttorio tecnico-economico delle istanze di saldo dei contributi concessi ai sensi delle Ordinanze 29,51 ed 86/2012 e s.m.i. e correlati contributi una tantum disposti a copertura degli eccezionali incrementi dei prezzi delle opere a partire dall'anno 2021*";
- l'Ordinanza n. 11 del 31 ottobre 2025 recante "*Modifiche all'Ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024 e s.m.i., recante "Programma dei beni privati di interesse culturale danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Criteri e modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione o il ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati soggetti a tutela"* e "*Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024 e s.m.i.*", con la quale sono state, tra l'altro, definite nuove proroghe per il completamento degli interventi di ricostruzione a prevalente uso abitativo, stabilendo che per i cantieri in corso il nuovo termine per la conclusione dei lavori è posticipato al 31 dicembre 2026, da ciò derivando, di conseguenza, il fabbisogno di supporto istruttorio per i Comuni, ai fini dell'erogazione dei saldi dei corrispondenti contributi, su un arco temporale comprendente gli anni 2026 e 2027;
- l'Ordinanza n. 12 del 24 novembre 2025 recante "*Criteri e modalità di assegnazione di un unico contributo aggiuntivo straordinario per il completamento degli interventi di ricostruzione di edifici a prevalente uso abitativo oggetto di contributi ai sensi delle Ordinanze nn. 29, 51, 86/2012, 32/2014 e s.m.i.*", con la quale viene istituito un potenziamento della misura di contributo eccezionale aggiuntivo previsto dall'Ordinanza n. 10/2022, nuova disciplina della quale dovrà dunque tenersi conto nell'ambito delle attività di assistenza ai Comuni di cui all'ordinanza n. 10 del 13 ottobre 2025;

PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", di seguito "INVITALIA", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii, prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- il medesimo articolo 2, comma 5, del Decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- a seguito dell'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "Legge finanziaria 2007"), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, INVITALIA è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
- il 27 marzo 2007 il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- la stessa direttiva 27 marzo 2007 indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);
- l'art. 19 comma 5 della Legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

- l'articolo 55-bis, comma 1 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, prevede che "ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.1, e ss.mm.ii.";
- l'articolo 10, comma 14-bis, del citato Decreto-Legge 31 agosto 2013 n. 101, prevede che INVITALIA possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;
- l'art. 53, comma 16-ter, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata disposta l'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, è stato approvato il “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” ed in particolare:
 - l’articolo 226, comma 1, che dispone l’abrogazione del sopracitato Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dal 1° luglio 2023;
 - l’articolo 229, comma 2, il quale stabilisce che le disposizioni dello stesso acquistano efficacia dal 1° luglio 2023;
 - l’articolo 7, comma 2 il quale prevede che: “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3” e che: “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato, in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche”, e che “in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono

emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;

- l'articolo 23, il quale prevede la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 5, che prevede che gli obblighi informativi di cui alla menzionata Banca dati, secondo le indicazioni ANAC, “riguardano anche, in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all'articolo 28, gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2”;

- l'articolo 226, comma 5, il quale prevede che “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”;

- l'articolo 3 dell'allegato I al Decreto legislativo n. 36/2023, che definisce alla lettera e) «affidamento in house» come l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;

- l'art.12 della Direttiva 24/2014/UE prevede:

- al comma 1 che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- al comma 3 che un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1, può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto:
 - Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
 - con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19 settembre 2018, "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", si è provveduto all'aggiornamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, si è disposto l'"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";
- con la nota acquisita al prot. MIMIT n. 0244424 del 17 novembre 2025, Invitalia ha comunicato al Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione generale servizi di vigilanza – div. VIII Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero nel periodo 2022-2024, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- in riscontro alla sopra citata nota, il Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione generale servizi di vigilanza – div. VIII Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero, tramite propria nota prot. n. 0245508 del 18 novembre 2025, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2022-2025 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 97,6%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 7, del D.lgs. n. 36/2023;
- secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ed, in particolare, quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lett. q), il Commissario si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA;
- l'ANAC con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del Commissario nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo Economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, comma 3, lett. o) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto era previsto dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dagli artt. 29 e 192, comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ora sostituito dall'art. 23 del Decreto legislativo n. 36/2023, comma 5;
- l'art. 1, comma 3, lett. h) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla convenzione e la lett. J del medesimo art. 1, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
- con nota del 5 giugno 2019, prot. 146369 MISE AOO_Pit. Registro ufficiale il Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione della Convenzione tra il Commissario Delegato e Invitalia, ai sensi del punto 4.2.2. della Direttiva del Ministro dello Sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018;
- con l'Ordinanza n. 17 del 28 Giugno 2019 è stato approvato dello schema di convenzione con Invitalia per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle ordinanze n. 57/2012 e ss.mm.ii. n. 26/2016 e ss.mm.ii. n. 13/2017 e ss.mm.ii., n. 31/2018 e n. 2/2019 e ss.mm.ii. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- in data 28 giugno 2019 è stata stipulata la convenzione RPI/2019/265 oggetto dell'ordinanza n. 17/2019 sopra citata;
- con nota del 23 dicembre 2020, prot. 0039499 MISE AOO_Pit. Registro Ufficiale il Ministero dello Sviluppo Economico - Segretariato Generale -Divisione VI, ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione dell'Atto integrativo alla Convenzione tra il Commissario Delegato e Invitalia, ai sensi del punto 4.2.2. della Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018;
- la suddetta Convenzione è stata prorogata ed integrata con un atto integrativo, il cui schema è stato approvato con Ordinanza n. 36 del 29 dicembre 2020, sottoscritta tra le parti in data 30 dicembre 2020 RPI/2020/613; i termini di conclusione delle attività previsti dalla Convenzione RPI/2020/613 sono stati ulteriormente differiti al 31 marzo 2022 con Comunicazione del Commissario Delegato, protocollo CR 17/12/2021.0015509;
- la suddetta Convenzione è stata prorogata ed integrata con un atto integrativo, il cui schema è stato approvato con Ordinanza n. 6 del 31 marzo 2022, sottoscritta tra le parti in data 31 marzo 2022 protocollo CR.31/03/2022.0003371.U;
- per il suddetto Atto integrativo sottoscritto il 31 marzo 2022 è stata autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 maggio 2018 con le note del 30 marzo 2022, protocollo 0082760 e del 31 marzo 2022, protocollo 0083619, il Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società - Divisione III – Vigilanza enti strumentali, società partecipate e vigilate dal Ministero;

- i termini di conclusione delle attività previsti dalla Convenzione RPI/2020/613 sono stati differiti al 28 febbraio 2023 con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, protocollo CR 14/12/2022.0011714.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia protocollo 0000995 del 28/12/2022;
- i termini di conclusione delle attività sono stati ulteriormente differiti al 30 aprile 2023 con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 24/02/2023.0001262.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000204 del 27/02/2023;
- con nota del 26 aprile 2023, prot. n. 0002614.U il Commissario Delegato ha richiesto ad Invitalia, al fine di garantire la continuità delle attività, nelle more dell'ottenimento del nulla osta ministeriale, di assicurare lo svolgimento, senza soluzione di continuità, delle attività previste nell'atto di proroga ed integrazione della convenzione in scadenza al 30 aprile 2023, secondo quanto indicato nell'atto medesimo e nei limiti delle risorse nello stesso stabilite;
- con nota del 2 maggio 2023, prot. n. 000403 Invitalia ha richiesto al Segretario Generale del MIMIT di rispondere positivamente alla richiesta del Commissario Delegato del 26 aprile 2023, protocollo 0002614.U;
- la suddetta Convenzione è stata prorogata ed integrata con un atto integrativo, il cui schema è stato approvato con Ordinanza n. 7 del 23 maggio 2023;
- il suddetto Atto integrativo è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 maggio 2018 con la nota del 17 maggio 2023 prot. n. 0003264, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi e sulle Società - Divisione III – Vigilanza enti strumentali, società partecipate e vigilate dal Ministero;
- con nota protocollo 19/12/2023.1253968.U il Commissario Delegato ha richiesto ad Invitalia, al fine di garantire la continuità delle attività, la presentazione di una proposta per la prosecuzione nell'anno 2024;
- la suddetta Convenzione è stata prorogata ed integrata con apposito atto, il cui schema è stato approvato con Ordinanza n. 2 del 30 gennaio 2024, repertoriata RPI.01.02.2024.0000071.U dell'1 febbraio 2024;
- il suddetto Atto integrativo è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 con la nota del 23/01/2024 prot. n. 000319, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi e sulle Società - Divisione III – Vigilanza enti strumentali, società partecipate e vigilate dal Ministero;
- con comunicazione del 20/12/2024 prot. n. 0004631.U il Commissario delegato ha richiesto ad Invitalia, al fine di garantire la continuità delle attività, nelle more dell'ottenimento del nulla osta ministeriale, uno slittamento dei termini di fine attività della Convenzione, con riferimento alle sole Ordinanze n. 57/2012 (per la sola attività di competenza ex Ord. 75/2012), n. 2/2019 e n. 7/2024 sino al 31 dicembre 2025, trasmettendo altresì la comunicazione protocollo 1356276 del 11/12/2024 del Direttore Generale "Agricoltura, Caccia e Pesca", con la quale si rendeva noto che per le istruttorie afferenti ai settori "Agricoltura e Agroindustria" non sarebbe valsa suddetta proroga e pertanto si chiedeva di concludere i procedimenti in sospeso entro la data del 31/12/2024;
- con nota prot. 0001039 del 20/12/2024, Invitalia riscontrava positivamente la sopra citata richiesta del Commissario delegato del 20/12/2024;
- con nota prot. 0002657.U dell'08/08/2025 il Commissario Delegato, facendo seguito agli incontri intercorsi con il Direttore Generale ad interim dell'Agenzia Regionale Ricostruzioni e con i dirigenti

amministrativo-giuridico e amministrativo-contabile a supporto della Struttura Commissariale, ha richiesto ad Invitalia disponibilità a prestare supporto anche per l'espletamento delle istruttorie nell'ambito delle ordinanze nn. 29,51, ed 86 del 2012 e ss.mm.ii. nonché dell'ordinanza n. 6 del 2025 sino alla data del 31.12.2025, al fine di garantire la celere conclusione del processo di ricostruzione residenziale privata, delegato ai Sindaci territorialmente competenti, riscontrata positivamente dalla società in data 3 settembre 2025, prot. 0000642;

- secondo la disciplina di cui all'ordinanza n. 10 del 13 ottobre 2025 sopra richiamata, possono avvalersi del supporto istruttorio tutti i Comuni per i quali ancora risultino pendenti richieste di erogazione del saldo dei contributi per la ricostruzione privata a prevalente uso abitativo (fatta eccezione per le casistiche espressamente indicata dalla medesima ordinanza);
- tutti i Comuni ove è concentrata la massima parte dei cantieri di ricostruzione residenziale privata ancora da completare hanno già aderito all'iniziativa attraverso manifestazione di interesse formulata dal Sindaco ed acquisita agli atti da Agenzia Ricostruzione;
- l'attività di assistenza di cui all'ordinanza n. 10 del 13 ottobre 2025, per risultare fattivamente operativa, necessita di una prima fase di ricognizione e riorganizzazione dei contenuti essenziali delle specifiche istanze per cui viene richiesta l'assistenza istruttoria, a cura dei Comuni, al fine di garantire chiarezza e linearità nello scambio informativo, funzionale all'assistenza istruttoria all'erogazione del saldo nella piena consapevolezza di quanto valutato dal Comune competente per territorio nelle fasi antecedenti;
- detta fase, cruciale, necessita tempistiche adeguate, e pertanto è legittimo presupporre che il volume significativo di istruttorie da svolgersi a cura della società INVITALIA si concentrerà, necessariamente, a partire dall'annualità 2026;
- le attività di coordinamento in capo ad Agenzia Ricostruzioni, collegate alle disposizioni di cui all'ordinanza n. 10 del 13 ottobre 2025, risultano già attuate sia in termini di attivazione delle utenze INVITALIA alla piattaforma di interscambio MUDE, sia in termini di percorsi formativi di inquadramento alla disciplina della ricostruzione privata a prevalente uso abitativo secondo un piano condiviso con INVITALIA;
- per quanto sopra, nel rispetto del rapporto diretto di assistenza che si viene ad instaurare tra la società INVITALIA ed i Comuni che hanno aderito all'iniziativa, anche in termini di disciplina sul trattamento dei dati, ogni preliminare attività in capo ad Agenzia ricostruzioni è stata esperita e pertanto la fase operativa può trovare piena attuazione, ferma restando la necessità materiale di poter operare, attraverso proroga della convenzione, anche per le annualità 2026 e 2027, visto il flusso atteso dell'attività;
- con ulteriore nota prot. 0003701.U del 30 ottobre 2025, il Commissario Delegato ha pertanto manifestato la volontà di proseguire le attività già oggetto di Convenzione anche per il 2026 e per il 2027 e più nel dettaglio di:
 - assicurare lo svolgimento, fino al 31/12/2025, delle attività oggetto di Convenzione nei limiti delle risorse finanziarie residue e fino a completo esaurimento delle stesse;
 - assicurare lo svolgimento delle attività, senza soluzione di continuità, per l'ulteriore periodo di proroga con decorrenza dal 01/01/2026 a tutto il 31/12/2026, con opzione di rinnovo a tutto il 31/12/2027, nonché integrare la dotazione originaria della Convenzione tenuto conto anche dello svolgimento delle attività di supporto istruttorio tecnico-economico, regolate dalla citata ordinanza n. 10/2025, delle istanze di saldo dei contributi concessi ai sensi delle ordinanze del commissario delegato n. 29/2012, n. 51/2012, n. 86/2012 e n. 6/2025 e ss.mm.ii.;

- nell’ambito delle attività ricadenti nel perimetro della Convenzione, si attende per le annualità 2026 e 2027 un impegno preponderante ai fini del supporto istruttorio avviato con l’ordinanza n. 10/2025 riferito alla ricostruzione residenziale privata, con impegno residuale sulle rimanenti attività;
- ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai fini dell'affidamento della Convenzione in parola, il Commissario con nota protocollo CR 05.12.2025.0004353.U ha valutato positivamente la congruità economica dell'offerta di INVITALIA, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e considerato che il ricorso ad INVITALIA risponde a criteri di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto della Convenzione;
- l'utilizzo del criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base delle tariffe relative ai tre livelli di professionalità individuate nell'allegato di rendicontazione alla presente convenzione è stato già utilizzato dall'Agenzia in numerose convenzioni stipulate con le Amministrazioni centrali soggette al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;
- per quanto riguarda le attività oggetto del presente Atto, l'Agenzia è in possesso di specifiche ed adeguate competenze per realizzare dette attività, anche sulla base della precedente attività svolte a supporto del Commissario Delegato, di cui alle Ordinanze nn. 79/2013, n. 84/2013, n. 52/2015, n. 64/2015, n. 40/2016, n. 4/2018, n. 16/2019, n. 36/2020, n. 6/2022, n. 7/2023 e n. 2/2024;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Commissario e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa (di seguito definiti congiuntamente "Parti") convengono quanto segue:

Articolo 1 **(Premesse)**

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di proroga ed integrazione della Convenzione, sottoscritta tra le parti in data 28 giugno 2019 - RPI/2019/265 e già prorogata ed integrata:

- con I atto integrativo RPI/2020/613, sottoscritto in data 30 dicembre 2020 e con comunicazione del Commissario Delegato, Prot. CR 17/12/2021.0015509,
- con II atto integrativo prot. CR 0003371.U, sottoscritto in data 31 marzo 2022, Prot. 31/03/2022 CR 0003371.U nonché con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 14/12/2022.0011714.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000995 del 28/12/2022
- con comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 24/02/2023.0001262.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000204 del 27/02/2023 e con III atto integrativo del 24 maggio 2023 RPI 24/05/2023.0000329.U;
- con IV atto integrativo RPI 01/02/2024.0000071.U sottoscritto in data 1° febbraio 2024;
- con l'Ordinanza commissariale 10/2025 con la quale sono state approvate le "Istruzioni operative",

in applicazione della Convenzione già in essere tra Commissario Delegato e Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A – INVITALIA, al fine di avviare attività di supporto istruttorio tecnico-economico a favore dei Comuni nell'ambito della ricostruzione residenziale privata;

Articolo 2

(Oggetto della convenzione)

1. L'Agenzia Invitalia supporta il Commissario Delegato Sisma Emilia 2012 nelle attività afferenti alle procedure di "Istruttoria, concessione, liquidazione, nonché delle attività di sportello informativo, di assistenza legale e di segreteria amministrativa a supporto del procedimento amministrativo di cui:
 - ✓ all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. *"Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012"*;
 - ✓ all'Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii. *"Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 "Legge di stabilità" (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.). Approvazione del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012"*;
 - ✓ all'Ordinanza n. 23/2020 e ss.mm.ii. *"Approvazione di un Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012"*;
 - ✓ all'Ordinanza n. 7/2022 e ss.mm.ii. *"Approvazione di un bando per la rivitalizzazione dei centri storici dei comuni colpiti dal sisma. anno 2012"*;
 - ✓ all'Ordinanza n. 10/2022 e ss.mm.ii. *"Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali"*;
 - ✓ all'Ordinanza n. 5/2024 *"Bando per la rivitalizzazione dei centri storici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Anno 2024) – Approvazione"*;
 - ✓ all'Ordinanza n. 6/2024 *"Disciplina di riordino e aggiornamento della disciplina dell'ordinanza del 20 maggio 2022, n. 10 e ss.mm.ii. - Disposizioni connesse al nuovo Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 – Modifica delle modalità di quantificazione ed erogazione del contributo straordinario"*;
 - ✓ all'Ordinanza n. 10/2024 *"Disposizioni relative alla proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale per le imprese di tutti i settori, per le persone fisiche"*;
 - ✓ all'Ordinanza n. 15/2024 *"Riprogrammazione, in seguito all'accertamento delle economie di spesa registrate sul bando ordinario approvato con la propria Ordinanza n. 2/2019 e ss. mm. e sui bandi straordinari approvati con le proprie Ordinanze n. 28/2019 e n. 23/2020, delle risorse*

da destinare al finanziamento delle domande presentate a valere sul bando approvato con la propria Ordinanza n. 5 del 18 marzo 2024”;

2. Il Commissario, in attuazione di quanto previsto dall’Ordinanza n.10 del 13 ottobre 2025, attraverso la presente convenzione con l’Agenzia Invitalia, mette inoltre a disposizione dei Sindaci – cui è delegata l’attività di concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione degli edifici privati a prevalente uso abitativo - un servizio di supporto istruttorio tecnico-economico delle istanze di saldo dei suddetti contributi. L’Agenzia Invitalia svolge le attività, sulla base delle istruzioni operative di cui all’Allegato 1 Ordinanza n. 10 del 13 ottobre 2025, esclusivamente per i Comuni che abbiano aderito all’iniziativa secondo le modalità previste dall’art. 3 del medesimo Allegato 1 ed esclusivamente per le istanze ricadenti nelle fattispecie ammissibili per come declinate all’art. 2 del medesimo Allegato 1 della stessa ordinanza.
3. Per le attività di cui al comma 1, il Commissario indica l’ing. Andrea Mancini, Funzionario Responsabile dell’Unità Operativa Nord Italia nell’ambito dell’Unità Organizzativa Ricostruzione e Tutela del Territorio di Public Advisory dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato conformemente ed in applicazione dei dettami contenuti nelle ordinanze di cui allo stesso comma 1, ad eccezione delle richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda di concessione del contributo stesso;
4. In caso di indisponibilità, dell’ing. Andrea Mancini, le funzioni di Responsabile del Procedimento verranno svolte dal Dott. Matteo Campana, Dirigente Responsabile dell’Unità Organizzativa Ricostruzione e Tutela del Territorio di Public Advisory, sulla base dell’organizzazione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA;
5. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, lett. g) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, i piani delle attività oggetto dell’incarico sono dettagliatamente descritti nell’Allegato A “Scheda Descrizione Attività” al presente atto di proroga ed integrazione e dovranno essere realizzati garantendo i tempi previsti dalle ordinanze di riferimento che disciplinano il percorso di richiesta e riconoscimento degli specifici contributi connessi alla ricostruzione post sisma 2012.

Articolo 3

(Esecuzione dell’incarico)

1. Per l’esecuzione dell’incarico, l’Agenzia si avvarrà del proprio personale interno, nonché, nel rispetto delle normative vigenti e nei limiti massimi del 30% dell’importo totale di cui all’art. 6, comma 1, di società, organismi, collaboratori e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza. L’Agenzia si impegna, al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività, ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;
2. L’Agenzia destinerà, secondo le modalità descritte nell’Allegato A “Scheda Descrizione Attività”, un contingente di personale dotato delle necessarie specifiche competenze professionali e formato, per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2027, da 17,5 risorse FTE per l’anno 2026 e 12,5 risorse FTE per l’anno 2027, rinvenute, per quanto possibile, tra quelle già dedicate all’attività oggetto della

commessa, che saranno impegnate a svolgere le attività di cui all'Articolo 2 della presente Convenzione, operando in sinergia con i funzionari referenti del Committente medesimo;

3. Tutte le risorse impiegate nell'ambito del presente incarico possono prestare la propria attività lavorativa anche in modalità "smart working", assicurando la presenza nella sede di Bologna, Viale Aldo Moro 44, anche mediante il ricorso a turnazioni, ogniqualvolta ciò fosse necessario, ad eccezione delle risorse impiegate sulla base di un contratto di lavoro autonomo. In particolare, sarà necessaria la presenza delle risorse nella sede di Bologna, durante lo svolgimento dei Nuclei di Valutazione, se non effettuati da remoto;
4. L'Agenzia si impegna a comunicare tempestivamente al Commissario ogni variazione relativa alle unità impiegate, in caso di dimissioni delle stesse e comunque anticipatamente rispetto all'effettivo cambio di personale; in caso di sostituzione delle unità impiegate l'Agenzia si impegna a comunicare almeno 30 (trenta) giorni prima la stessa al Commissario;
5. Il Commissario s'impegna a mettere a disposizione dell'Agenzia tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso, funzionali alla realizzazione dell'attività.
6. L'Agenzia, operando nei limiti di quanto previsto dal presente atto di proroga ed integrazione e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, assume piena responsabilità su attività e procedure svolte per l'esecuzione dell'incarico, ivi compreso l'approvvigionamento di beni e servizi.

Articolo 4

(Durata)

1. Il presente atto di proroga ed integrazione avrà durata dal 01/01/2026 al 31/12/2027.

Articolo 5

(Referenti)

1. Il Referente del presente atto di proroga ed integrazione per il Commissario è l'ing. Davide Parisi, in qualità di Direttore ad interim dell'Agenzia Regionale Ricostruzioni.
2. I Referenti della presente atto per l'Agenzia sono il Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'unità organizzativa Territorio di Public Advisory e il Dott. Matteo Campana, dirigente Responsabile dell'unità organizzativa Ricostruzione e Tutela del Territorio di Public Advisory.
3. Eventuali successive sostituzioni saranno tempestivamente comunicate all'altra parte e non comportano la modifica del presente atto di proroga ed integrazione.

Articolo 6

(Corrispettivo e penali)

1. Per l'esecuzione delle attività di supporto oggetto del presente atto di proroga ed integrazione, il Commissario riconosce all'Agenzia un corrispettivo massimo pari a € 4.270.000,00 (imponibile € 3.500.000,00 oltre ad IVA al 22% per € 770.000,00) come dettagliato al punto 1.2 dell'Allegato B "Quadro Economico", nonché con separata evidenza contabile relativamente alle ordinanze n. 29/2012 e ss.mm.ii., n. 51/2012 e ss.mm.ii., n. 57/2012 e ss.mm.ii., n.10/2022 e ss.mm.ii., n. 7/2025 e ss.mm.ii., n. 86/2012 e ss.mm.ii., n. 2/2019 e ss.mm.ii., n. 23/2020 e ss.mm.ii., n. 7/2022 e ss.mm.ii., n. 5/2024 e ss.mm.ii., n. 6/2024 e ss.mm.ii., n.10/2024 e ss.mm.ii., n. 15/2024 e ss.mm.ii., n. 6/2025 e ss.mm.ii., n. 10/2025 e ss.mm.ii., e n. 12/2025 e ss.mm.ii.:

- quanto ad € 427.000,00 IVA inclusa per le attività relative alle Ordinanze n. 57/2012 e n.10/2022 e ss.mm.ii., n. 6/2024 e ss.mm.ii e n.7/2025 e ss.mm.ii;
- quanto ad € 610.000,00 IVA inclusa per le attività di cui alle Ordinanze n. 2/2019, n. 23/2020, n. 7/2022, n. 5/2024 e n. 15/2024 e ss.mm.ii;
- quanto ad € 3.233.000,00 IVA inclusa per le attività di cui alle Ordinanze n.29/2012, n.51/2012, n.86/2012, e ss.mm.ii., come integralmente richiamate nelle premesse dell'ordinanza n. 10/2025, e n. 12/2025;

2. Tenuto conto della complessità delle istruttorie stesse, che afferiscono maggiormente alla fase di liquidazione, la conclusione dell'attività di istruttoria e di assistenza all'Amministrazione da parte dell'Agenzia è garantita per un numero massimo di istruttorie e controlli ex post pari a 600 (seicento) - di cui 80 (ottanta) in riferimento alle Ordinanze nn. 2/2019, 23/2020, 7/2022, 5/2024 e 15/2024 e ss.mm.ii., 20 (venti) in riferimento alle Ordinanze n. 57/2012, nn. 10/2022, 6/2024 e 7/2025 e ss.mm.ii., 500 (cinquecento) istanze di saldo oggetto di richiesta di assistenza all'erogazione da parte dei Comuni che hanno aderito al supporto istituito dall'Ordinanza n. 10 del 13 ottobre 2025;
3. In caso di riduzione ovvero di aumento del numero delle istruttorie di cui al punto precedente, le parti potranno condividere, su richiesta del Commissario Delegato ovvero di Invitalia, una riduzione ovvero un incremento del numero del personale assegnato dall'Agenzia alle attività oggetto della presente Convenzione e la conseguente rimodulazione del quadro economico, di cui all'Allegato B). Nel caso in cui vengano introdotte modifiche alle ordinanze che abbiano impatto sugli obiettivi di produzione e/o sull'organizzazione, esse potranno essere oggetto di specifica analisi con l'eventuale modifica della presente convenzione;
4. Ai fini del presente atto di proroga ed integrazione per "istruttoria" si intende qualsiasi attività che si concluda con una proposta da parte dell'Agenzia di ammissione o rigetto ai Nuclei di Valutazione o ai Responsabili del Procedimento (attività di cui all'art. 2 comma 1 della presente Convenzione), o con il parere di congruità tecnico-economica sull'istanza di saldo al Comune (attività di cui all'art. 2 comma 2 della presente Convenzione).

Per il calcolo delle istruttorie, indicate al precedente comma 2, concorreranno agli obiettivi

Per le Ordinanze n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 10/2022 e ss.mm.ii. e n. 6/2024 e n. 7/2025 ss.mm.ii:
per un valore uguale a 1

- a. le residuali proposte di ammissibilità e/o non ammissibilità di contributo, in fase di concessione, presentate ai Nuclei di valutazione;
- b. le proposte istruttorie di ammissibilità e/o non ammissibilità ai contributi, trasmesse ai Nuclei di Valutazione, relativamente a variazioni dei progetti ovvero a varianti sostanziali e/o essenziali che richiedano una modifica ovvero una conferma della intervenuta concessione;
- c. le eventuali proposte di ammissibilità e/o non ammissibilità di contributo, in fase di concessione, qualora intervengano adeguamenti normativi nazionali o regionali, da cui derivino conseguenze sulla disciplina prevista dall' Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e che prevedano la disponibilità di ulteriori risorse per i beneficiari;
- d. le istruttorie di ammissibilità o inammissibilità relativamente a variazioni di progetti ovvero a varianti non essenziali e non sostanziali, da non trasmettere ai Nuclei di Valutazione che intervengano in fase di erogazione del contributo;

- e. le proposte di erogazione del contributo, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato per la sottoscrizione;
- f. le proposte di revoca parziale o totale e qualsiasi altro esame che si renda necessario per la conclusione ovvero per la ridefinizione della pratica in fase di erogazione, con relativa proposta di Decreto, trasmessa al Commissario per la firma;
- g. le relazioni di verifica relative ai controlli a campione ex post;
- h. le proposte di revoca totale o parziale che si rendano necessarie successivamente alla fase di controllo ex post, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
- i. le attività necessarie alla attuazione dell'intervento sostitutivo della P.A. per contributi previdenziali;

per un valore uguale a 0,5:

- a. le eventuali proposte di ammissione ovvero di non ammissione a contributo delle domande oggetto di modifica di piattaforma, trasmesse ai Nuclei di Valutazione;
- b. le eventuali proposte di concessione ovvero le proposte di erogazione del contributo oggetto di riesami, a seguito di contestazioni da parte del beneficiario ovvero di rivalutazione per approfondimenti richiesti dal Nucleo di Valutazione;
- c. le attività necessarie alla messa in mora del beneficiario e al recupero delle somme nel caso di revoche che comportino ripetizioni di contributi già erogati;
- d. pareri legali, obbligatoriamente in forma scritta, qualora gli stessi vengano utilizzati per la definizione di una domanda di concessione in variante o di erogazione, anche in variante, finalizzate ad un'eventuale difesa in giudizio del Commissario;
- e. le relazioni elaborate a supporto della struttura del Commissario per i ricorsi amministrativi o giudiziali presentati dai beneficiari, con riferimento alla parte tecnica della relazione stessa, compresa tutta la documentazione a sostegno dei fatti.

Per l'Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii., per l'Ordinanza n. 23/2020 e ss.mm.ii., per l'Ordinanza n. 7/2022 e ss.mm.ii., per l'Ordinanza 5/2024 e ss.mm.ii e per l'Ordinanza 15/2024 e ss.mm.ii:

per un valore uguale a 1

- a. le proposte di erogazione del contributo, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato per la sottoscrizione;
- b. le proposte di revoca parziale o totale e qualsiasi altro esame che si renda necessario in fase di erogazione per la conclusione ovvero per la ridefinizione della pratica, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario per la sottoscrizione;
- c. le relazioni di verifica relative ai controlli a campione ex post.
- d. le proposte di revoca totale o parziale che si rendano necessarie successivamente alla fase di controllo ex post, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
- e. le attività necessarie alla attuazione dell'intervento sostitutivo della P.A. per contributi previdenziali;

per un valore uguale a 0,5

- a. le proposte di erogazione del contributo oggetto di riesame, a seguito di contestazioni da parte del beneficiario, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
- b. le istanze di rinuncia intervenute nella fase di erogazione, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato;

- c. le relazioni elaborate a supporto della struttura del Commissario per i ricorsi amministrativi o giudiziali presentati dai beneficiari, nella fase di erogazione, con riferimento alla parte tecnica della relazione stessa, compresa tutta la documentazione a sostegno dei fatti

**Per l'attività di supporto istruttorio ai Comuni di cui all'ordinanza n. 10 del 13 ottobre 2025:
per un valore uguale a 1**

- a. le proposte di erogazione del contributo, con relativo parere di congruità tecnico-economica sull'istanza di saldo, ove saranno riepilogati l'importo ammesso ed il quantum da erogare a ciascuno dei soggetti individuati.
5. Le attività realizzate sono oggetto di consuntivi mensili, trasmessi alla struttura del Commissario. Tali attività sono anche oggetto di incontri periodici, ogni volta che sia richiesto, tra i referenti dell'Agenzia e il referente della struttura del Commissario. I resoconti dei suddetti incontri dovranno essere trasmessi formalmente al referente di cui al comma 1 dell'art. 5. Verrà, altresì, verificato periodicamente il numero delle persone impiegate nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, nonché il loro profilo professionale, anche attraverso una rendicontazione delle figure corrispondenti a quanto previsto dall'Allegato C.
6. L'importo di cui al primo comma del presente articolo potrà essere modificato, mediante apposito atto ai sensi del successivo art. 9, sulla base delle risultanze delle verifiche intermedie dell'attività svolta.
7. L'importo di cui al primo comma del presente articolo potrà essere modificato, altresì, sulla base della verifica, da parte del Commissario, dei profili effettivamente impiegati per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione. In particolare, si deve intendere per personale di livello superiore esterno, una figura professionale con almeno 3 anni di esperienza in attività tecniche ed amministrative, analoghe a quelle oggetto della presente Convenzione.
8. Nel caso in cui gli inadempimenti risultino prolungati nel tempo o ripetuti per un numero significativo di iniziative, il Commissario Delegato applicherà le penali il cui importo è determinato in relazione alla gravità ed alla durata dell'inadempimento. Ove l'Agenzia non concluda l'istruttoria della domanda di concessione o di erogazione entro i termini previsti al punto 3 dell'allegato A), per cause imputabili esclusivamente all'Agenzia medesima, si applicherà una penale per prolungato ritardo negli adempimenti istruttori pari ad € 10,00 (dieci/00) per ciascun giorno di ritardo, fino al massimo di € 340 ad istruttoria. Le penali sono incrementate del 50% nel relativo valore qualora si applichino, a più del 50% dei procedimenti di concessione e/o erogazione dei contributi, conclusi nell'anno cui le penali si riferiscono. Le penali si applicano a tutte le pratiche in corso di valutazione, sia in fase di concessione che in fase di erogazione, la cui istruttoria abbia superato senza giustificato motivo i tempi previsti dalle ordinanze di riferimento. L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'inadempienza da parte del Commissario Delegato a mezzo posta elettronica certificata. Ricevuta la contestazione predetta, l'Agenzia ha facoltà di comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione. Trascorso invano il predetto termine ovvero qualora le controdeduzioni non siano accoglibili, il Commissario Delegato procederà all'applicazione delle penali sopra indicate, determinate a decorrere dai termini specificatamente individuati ai sensi del presente articolo. L'importo delle penali è determinato sulla base dei giorni

lavorativi di ritardo rispetto ai termini previsti e verrà detratto dai rimborsi di costi dovuti all'Agenzia.

9. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, il corrispettivo riconosciuto per le attività dell'Agenzia di cui al presente Atto copre tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla presente convenzione.
10. In relazione alle istruttorie afferenti l'ambito di attività di cui all'art. 2 comma 2 della presente Convenzione, svolte a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, le Parti concordano che, nel caso si verificano fattispecie che conducano ad addebiti in capo ai Comuni e/o al Commissario delegato, o eventuale soggetto che a quest'ultimo subentri nella gestione del processo di ricostruzione, derivanti dall'attività istruttoria svolta da Invitalia, sarà operata una compensazione tra tali addebiti e la provvista finanziaria da erogarsi per l'incarico affidato, previa istruttoria congiunta, fino a concorrenza, con quanto complessivamente dovuto a titolo di corrispettivo complessivo annuo per le istruttorie menzionate, ferma la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

Articolo 7

(Modalità e criteri di rendicontazione)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. i) j) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, ad INVITALIA, a conferma di quanto previsto dall'art. 7, della Convenzione del 28 giugno 2019 - RPI/2019/265, l'Agenzia provvede, su base annuale, nei 90 giorni successivi, alla rendicontazione nei confronti del Commissario secondo le modalità indicate all'Allegato C "Disciplinare di Rendicontazione" e indicando, nello specifico con separata evidenza contabile per le attività imputabili ad ogni singola ordinanza, indicando nello specifico:
 - a) il quadro delle risorse professionali impiegate, valorizzate secondo il criterio dei giorni-uomo, in base ai corrispettivi giornalieri di cui all'Allegato C "Disciplinare di Rendicontazione";
 - b) l'elenco dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dei servizi specialistici, preventivamente concordati con il Commissario Delegato, utilizzati per la realizzazione dei compiti ad essa affidati. Tali costi devono essere singolarmente documentati,
 - c) la relazione sulle attività compiute nell'anno di riferimento.
2. L'Agenzia provvederà a predisporre ed allegare, all'ultima rendicontazione, una relazione finale delle attività realizzate, con separata evidenza contabile per le attività imputabili ad ogni singolo ambito di cui all'art. 6 comma 1.
3. Le parti concordano che le spese generali, relative alla presente Convenzione e riconosciute nella percentuale del 25%, siano comprensive delle spese di viaggio e di missione.

Articolo 8

(Modalità di pagamento)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. i) m) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, ad INVITALIA, a conferma quanto previsto dall'art. 8, della Convenzione del 28 giugno 2019 - RPI/2019/265, come prorogata e integrata dall'atto integrativo del 30 dicembre 2020 RPI/2020/613 e dalla Comunicazione del Commissario Delegato, CR

17/12/2021.0015509 e dall'atto integrativo CR 31/03/2022.0003371.U, sottoscritto in data 31 marzo 2022 e con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, CR 14/12/2022.0011714.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000995 del 28/12/2022, nonché con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, CR 24/02/2023.0001262.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000204 del 27/02/2023 e come prorogata e integrata dall'atto integrativo del 24 maggio 2023 RPI 24/05/2023.0000329.U, l'emissione dei mandati di pagamento per i corrispettivi dovuti all'Agenzia in relazione all'effettivo svolgimento delle attività, a valere sulla provvista finanziaria dell'incarico affidato, avviene entro trenta giorni dalla presentazione della fattura a seguito dell'esito positivo delle verifiche svolte dal Committente sulla rendicontazione annuale presentata con la relativa documentazione di cui al precedente articolo 7;

2. Il Commissario procede al pagamento dei corrispettivi dovuti all'Agenzia non appena disponibile la provvista finanziaria della presente Convenzione. Il ritardato pagamento determinato dalla indisponibilità della predetta provvista finanziaria, qualora non imputabile al Commissario, non comporta la maturazione di interessi e penali.

Articolo 9

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Commissario)

1. L'Agenzia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Commissario che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 10

(Obblighi di pubblicazione)

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dall'articolo 23 comma 5 del Decreto legislativo n. 36/2023 e dall'art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 11

(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Bologna.

(Norma di rinvio)

- ## Articolo 13

21

**ALLEGATO A:
SCHEDA DESCRIZIONE ATTIVITA'**

DETTAGLIO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE

1.1 Obiettivi generali

La collaborazione disciplinata del presente atto di proroga ed integrazione è finalizzata allo svolgimento delle attività afferenti alle procedure di:

1. istruttoria di ammissione,
2. predisposizione delle proposte di ammissione;
3. istruttoria di erogazione,
4. predisposizione delle proposte di erogazione;
5. predisposizione delle istruttorie di variante;
6. predisposizione delle istruttorie di ricalcoli;
7. predisposizione dei report e dei verbali di sopralluogo;
8. verifica della completezza dei fascicoli istruttori;
9. informazione alle imprese;
10. predisposizione di relazioni tecniche a fronte di contenziosi amministrativi con i beneficiari, compresa la documentazione di riferimento;
11. assistenza amministrativa;
12. predisposizione decreti di ammissione e di erogazione;
13. controlli a campione ex post

come meglio dettagliate nel successivo paragrafo, nell'ambito:

- dell'**Ordinanza n. 57/2012** e ss.mm.ii., relativamente agli eventi sismici del maggio 2012 e in riferimento ai danni subiti;
- dell'**Ordinanza n. 2/2019** e ss.mm.ii. e dell'**Ordinanza n. 23/2020** relativamente al bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- dell'**Ordinanza n. 7/2022** e ss.mm.ii. relativamente al bando per la rivitalizzazione dei centri storici dei comuni colpiti dal sisma nell'anno 2012;
- dell'**Ordinanza n. 10/2022** e ss.mm.ii. relativamente al riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali. Sono considerate attività istruttorie:
 - a) relativamente alla concessione, tutte le attività previste dal momento della presa in carico della domanda attraverso l'applicativo Sfinge fino al momento del caricamento e validazione della proposta di Invitalia su Sfinge;
 - b) relativamente all'erogazione, tutte le attività dal momento della presa in carico su Sfinge e fino al momento della validazione della nota di erogazione, del report e del verbale di sopralluogo, delle attività di controllo della documentazione amministrativa (es: DURC, Antimafia, tracciabilità dei flussi ecc.) e della predisposizione del Decreto per la fase di

erogazione.

- dell'**Ordinanza n. 5/2024** e ss.mm.ii., relativamente al bando per la rivitalizzazione dei centri storici dei comuni colpiti dal sisma nell'anno 2012;
- dell'**ordinanza n. 7/2025** e ss.mm.ii; relativamente alle misure straordinarie di gestione del contenzioso afferente al processo di ricostruzione post-sisma 2012;

Per quanto concerne la ricostruzione privata ad uso prevalentemente abitativo, la collaborazione disciplinata del presente atto di proroga ed integrazione è finalizzata allo svolgimento delle attività dettagliate e disciplinate dall'**ordinanza n.10/2025** e ss.mm.ii, consistenti nel supporto istruttorio tecnico-economico, a favore dei Comuni, rispetto alle istanze di saldo dei contributi concessi ai sensi delle **Ordinanze 29,51 ed 86/2012**.

Per il calcolo delle istruttorie, indicate al precedente comma 2, concorreranno agli obiettivi:

Per le Ordinanze n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n.10/2022 e n. 6/2024 e n. 7/2025 e ss.mm.ii.:

per un valore uguale a 1

1. le residuali proposte di ammissibilità e/o non ammissibilità di contributo, in fase di concessione, presentate ai Nuclei di valutazione;
2. le proposte istruttorie di ammissibilità e/o non ammissibilità ai contributi, trasmesse ai Nuclei di Valutazione, relativamente a variazioni dei progetti ovvero a varianti sostanziali e/o essenziali che richiedano una modifica ovvero una conferma della intervenuta concessione;
3. le eventuali proposte di ammissibilità e/o non ammissibilità di contributo, in fase di concessione, qualora intervengano adeguamenti normativi nazionali o regionali, da cui derivino conseguenze sulla disciplina prevista dall' Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e che prevedano la disponibilità di ulteriori risorse per i beneficiari;
4. le istruttorie di ammissibilità o inammissibilità relativamente a variazioni di progetti ovvero a varianti non essenziali e non sostanziali, da non trasmettere ai Nuclei di Valutazione che intervengano in fase di erogazione del contributo;
5. le proposte di erogazione del contributo, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato per la sottoscrizione;
6. le proposte di revoca parziale o totale e qualsiasi altro esame che si renda necessario per la conclusione ovvero per la ridefinizione della pratica in fase di erogazione, con relativa proposta di Decreto, trasmessa al Commissario per la firma;
7. le relazioni di verifica relative ai controlli a campione ex post;
8. le proposte di revoca totale o parziale che si rendano necessarie successivamente alla fase di controllo ex post, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
9. le attività necessarie alla attuazione dell'intervento sostitutivo della P.A. per contributi previdenziali;

per un valore uguale a 0,5:

10. le eventuali proposte di ammissione ovvero di non ammissione a contributo delle domande oggetto di modifica di piattaforma, trasmesse ai Nuclei di Valutazione;

11. le eventuali proposte di concessione ovvero le proposte di erogazione del contributo oggetto di riesami, a seguito di contestazioni da parte del beneficiario ovvero di rivalutazione per approfondimenti richiesti dal Nucleo di Valutazione;
12. le attività necessarie alla messa in mora del beneficiario e al recupero delle somme nel caso di revoche che comportino ripetizioni di contributi già erogati;
13. pareri legali, obbligatoriamente in forma scritta, qualora gli stessi vengano utilizzati per la definizione di una domanda di concessione in variante o di erogazione, anche in variante, finalizzate ad un'eventuale difesa in giudizio del Commissario;
14. le relazioni elaborate a supporto della struttura del Commissario per i ricorsi amministrativi o giudiziali presentati dai beneficiari, con riferimento alla parte tecnica della relazione stessa, compresa tutta la documentazione a sostegno dei fatti.

Per l'Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii., per l'Ordinanza n. 23/2020 e ss.mm.ii., per l'Ordinanza n. 7/2022 e ss.mm.ii., per l'Ordinanza 5/2024 e ss.mm.ii. e per l'Ordinanza 15/2024 e ss.mm.ii.:

per un valore uguale a 1

1. le proposte di erogazione del contributo, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato per la sottoscrizione;
2. le proposte di revoca parziale o totale e qualsiasi altro esame che si renda necessario in fase di erogazione per la conclusione ovvero per la ridefinizione della pratica, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario per la sottoscrizione;
3. le relazioni di verifica relative ai controlli a campione ex post.
4. le proposte di revoca totale o parziale che si rendano necessarie successivamente alla fase di controllo ex post, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
5. le attività necessarie alla attuazione dell'intervento sostitutivo della P.A. per contributi previdenziali;

per un valore uguale a 0,5

6. le proposte di erogazione del contributo oggetto di riesame, a seguito di contestazioni da parte del beneficiario, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
7. le istanze di rinuncia intervenute nella fase di erogazione, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
8. le relazioni elaborate a supporto della struttura del Commissario per i ricorsi amministrativi o giudiziali presentati dai beneficiari, nella fase di erogazione, con riferimento alla parte tecnica della relazione stessa, compresa tutta la documentazione a sostegno dei fatti

Per l'attività di supporto istruttorio ai Comuni di cui all'ordinanza n. 10 del 13 ottobre 2025:

per un valore uguale a 1

- a. le proposte di erogazione del contributo, con relativo parere di congruità tecnico-economica sull'istanza di saldo, ove saranno riepilogate l'importo ammesso ed il quantum da erogare a ciascuno dei soggetti individuati.

Costituiscono attività continuativa, da contabilizzare quali giornate/uomo o frazioni di giornate/uomo, l'attività di supporto ai beneficiari finalizzata alla predisposizione delle istanze di liquidazione o al chiarimento di quanto contenuto nei fascicoli istruttori o nelle richieste di integrazione.

Nell'ambito della medesima collaborazione, l'Agenzia supporterà la Regione- Emilia-Romagna nelle attività propedeutiche e/o accessorie a quelle sotto descritte, tra cui:

- assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo;
- interlocuzione con l'utenza target;
- definizione di procedure, standard e modalità operative per garantire il regolare avanzamento delle attività.

Dettaglio operativo

Le attività afferenti alle procedure per l'Ordinanza n. 57/12 e ss.mm.ii., per le Ordinanze nn. 2/2019 e ss.mm.ii. e n. 23/2020 e ss.mm.ii. e n. 7/2022 e ss.mm.ii. e n. 10/2022 e ss.mm.ii. e n. 5/2024 e ss.mm.ii. e n. 6/2024 e ss.mm.ii. e n. 15/2024 e ss.mm.ii. e n. 7/2025 e ss.mm.ii. svolte secondo quanto previsto dalle citate normative sono classificabili come segue:

1. attività legate alle istruttorie formali ed alla valutazione di merito delle domande;
2. attività legate alla valutazione delle varianti e di ogni altra variazione dei progetti presentati;
3. attività legate alla concessione ed alla liquidazione dei contributi;
4. attività legate all'accertamento dell'effettiva realizzazione degli interventi, compresi i sopralluoghi preventivi all'erogazione del saldo sul 100% degli interventi;
5. attività propedeutiche e/o accessorie all'oggetto della Convenzione;
6. attività di redazione dei decreti di concessione e/o erogazione del contributo, a supporto dell'attività amministrativa della Struttura Commissariale;
7. attività di verifica della completezza dei fascicoli istruttori, anche in considerazione di eventuali controlli da parte di Autorità esterne alla Struttura Commissariale
8. attività legate ai controlli a campione ex post

Le attività afferenti alle procedure di **istruttoria di ammissione** per l'Ordinanza n. 57/12 e ss.mm.ii., e per l'Ordinanza n. 10/2022 e ss.mm.ii. e n. 6/2024 e ss.mm.ii. e n. 7/2025 sono sintetizzabili come segue:

1. *Valutazione di merito*
 1. accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dei contributi;
 2. quantificazione degli importi ammissibili a contributo e determinazione di entità e tipologie di contributo concedibile.

Le attività afferenti **alla presentazione e la validazione del fascicolo istruttorio** per l'Ordinanza n. 57/12 e ss.mm.ii. e per l'Ordinanza n. 10/2022 e ss.mm.ii. e n. 6/2024 e ss.mm.ii. e n. 7/2025 e ss.mm.ii. sono classificabili come segue:

1. elaborazione della proposta di ammissione, non ammissione o ammissione parziale a

contributo, da sottoporre ad uno dei Nuclei di Valutazione competenti:

1. Terremoto “Industria”;
 2. Terremoto “Industria 2”;
 3. Terremoto “Commercio”;
2. elaborazione delle ulteriori attività istruttorie conseguenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. alla richiesta di variante presentata dai beneficiari;
 2. alla richiesta di approfondimenti o di integrazioni da parte dei Nuclei di valutazione;
 3. alle contestazioni dei richiedenti successivamente alla presentazione agli stessi dei fascicoli relativi agli esiti istruttori o conseguenti alla opposizione al preavviso di rigetto da parte dei beneficiari;
 4. ai ricorsi presentati dai beneficiari presso il TAR o presso il Giudice Ordinario.

Richieste di erogazione

Le attività afferenti alle procedure di **erogazione**, svolte secondo quanto previsto dalle singole normative di riferimento per l’Ordinanza n. 57/12 e ss.mm.ii., per l’Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii., per l’ordinanza n. 23/2020, per l’ordinanza n. 7/2022 e ss.mm.ii., per l’ordinanza n. 10/2022, per l’ordinanza n. 5/2024 ss.mm.ii., per l’ordinanza n. 6/2024 e ss.mm.ii., per l’ordinanza n.15/2024 e ss.mm.ii., per l’ordinanza n. 6/2025 e ss.mm.ii., per l’ordinanza n.7/2025 e ss.mm.ii sono classificate come segue:

1. verifica dei requisiti del soggetto richiedente e della completezza documentale delle richieste di anticipo, degli Stati Avanzamento Lavori (S.A.L.) e di saldo;
2. controllo e conservazione delle polizze fidejussorie a fronte delle richieste di anticipo;
3. inserimento sulla Piattaforma Sfinge della scheda anagrafica;
4. verifica della non sussistenza dei doppi finanziamenti;
5. relativamente agli interventi sugli immobili di cui all’Ordinanza n. 57/12 e ss.mm.ii., verifica del rispetto degli importi massimi fissati con il Decreto di concessione con specifico riferimento agli importi massimi fissati per le seguenti macrocategorie:
6. costi per opere strutturali;
7. spese per indagini e prelievi;
8. finiture;
9. spese tecniche, nelle percentuali massime stabilite dall’Ordinanza n. 57/12 e ss.mm.ii.;
10. accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della piena coerenza delle spese documentate con l’intervento riconosciuto dal Decreto di concessione, anche con riferimento agli anticipi richiesti con fidejussione;
11. verifica della corrispondenza tra la documentazione tecnica (relazioni del direttore dei lavori, etc.) e la documentazione di spesa;
12. verifica dei bonifici bancari e dell’esatta indicazione del titolo di spesa quietanzato;

13. verifica degli estratti conto con effettiva registrazione del bonifico bancario;
14. quantificazione dell'entità del contributo maturato sulla documentazione di spesa analizzata ed individuazione del destinatario dell'erogazione (beneficiario o impresa affidataria);
15. relativamente all'ordinanza 57/12 e ss.mm.ii., accertamento mediante sopralluogo preventivo alla erogazione dell'ultima tranche di contributo sul 100% degli interventi ammessi:
 - a) dell'effettiva realizzazione degli interventi sui beni immobili secondo quanto approvato in sede di concessione;
 - b) dell'effettiva disponibilità dei beni strumentali riacquistati o riparati;
 - c) delle scorte ripristinate;
 - d) della coerenza dei processi di delocalizzazione temporanea;
 - e) controllo in loco della documentazione di spesa in originale e annullamento fatture;
 - f) elaborazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo e del report di sopralluogo;
 - g) verifica dell'osservanza da parte dei soggetti beneficiari della normativa in materia di regolarità contributiva (acquisizione DURC);
 - h) acquisizione delle informazioni e comunicazioni antimafia ove previsto;
 - i) acquisizione dai Comuni e verifica della regolarità dei titoli abilitativi, ove previsto;
 - j) acquisizione della documentazione attestante la regolarità in merito alle quote latte ove previsto;
 - k) elaborazione e sottoscrizione della proposta di erogazione; gli istruttori e i validatori che sottoscrivono le proposte di erogazione, il verbale di sopralluogo e il report di sopralluogo sono inderogabilmente diversi dagli istruttori e validatori che hanno sottoscritto le proposte di ammissione al contributo per il medesimo soggetto beneficiario;
16. comunicazione ai richiedenti dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di erogazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90;
17. comunicazione ai richiedenti dell'avvio del procedimento di revoca parziale o totale, ai sensi dell'art. 6 e 7 della Legge 241/90;
18. elaborazione della proposta di Decreto di erogazione o di rigetto da inoltrare al Commissario;
19. ogni altra attività prevista dalle normative di riferimento e afferente all'istruttoria delle richieste di erogazione e l'emanazione del Decreto di erogazione da parte del Commissario, compresa l'acquisizione della disponibilità e della capienza sugli Aiuti di Stato, tramite il confronto con la Banca Dati del Commissario Delegato.

Le attività afferenti alle procedure di erogazione derivanti dall'ordinanza n. 10 del 13 ottobre 2025 sono integralmente dettagliate nell'allegato 1 alla stessa ordinanza.

Il Commissario indica l'ing. Andrea Mancini, Funzionario Responsabile dell'unità operativa Nord Italia nell'ambito dell'Unità Organizzativa Ricostruzione e Tutela del Territorio di Public Advisory dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato - svolte

secondo quanto previsto dalla normativa - di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e ss.mm.ii., e n. 2/2019 e ss.mm.ii. e n. 23/2020 e n. 7/2022 e ss.mm.ii. e n. 10/2022 e ss.mm.ii., per l'ordinanza 5/2024 e ss.mm.ii., per l'ordinanza 6/2024 e ss.mm.ii., per l'ordinanza 15/2024 e ss.mm.ii., per l'ordinanza 7/2025 e ss.mm.ii).

In caso di indisponibilità dell'ing. Andrea Mancini, le funzioni di Responsabile del Procedimento verranno svolte dal Dott. Matteo Campana, Dirigente Responsabile dell'unità organizzativa Ricostruzione e Tutela del Territorio di Public Advisory, sulla base dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA.

Controlli ex post

Relativamente ai controlli ex post, svolti secondo quanto previsto dalle citate normative, Invitalia effettuerà controlli a campione sulla base della specifica normativa regionale:

- 2.1. per un importo pari al 25% dei contributi complessivamente erogati a saldo relativamente all'Ordinanza n. 23/2013 e ss.mm.ii.;
- 2.2. per un importo pari al 10% dei contributi complessivamente erogati a saldo di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- 2.3. per un importo pari al 10% dei contributi complessivamente erogati a saldo di cui alle Ordinanze n. 2/2019 e ss.mm.ii. n. 23/2020 e n. 7/2022 e ss.mm.ii.;
- 2.4. per un importo pari al 10% dei contributi complessivamente erogati a saldo di cui alle Ordinanze n. 5/2019 e ss.mm.ii. e n. 6/2019 e ss.mm.ii.;

I controlli possono riguardare gli aspetti amministrativi, finanziari tecnici degli interventi ammessi a contributo.

* * *

1. ORGANIZZAZIONE

Le attività saranno svolte mediante personale che potrà operare anche presso la sede del Committente; in particolare:

1. personale delegato a:
 1. istruttoria di ammissione e relativa validazione;
 2. predisposizione delle proposte di Decreto o di parere di congruità tecnico-economica, delle note di rendicontazione, dei report e dei verbali di sopralluogo,
 3. istruttoria di erogazione e relativa validazione,
 4. accertamento dell'effettiva realizzazione degli interventi sui beni immobili e/o effettiva disponibilità dei beni strumentali ricostituiti e/o delle scorte ripristinate, e/o delle delocalizzazioni effettuate anche mediante sopralluogo
 5. attività di redazione dei decreti di concessione e/o erogazione del contributo per l'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per l'Ordinanza n. 10/2022 e ss.mm.ii. per l'ordinanza 6/2024 e ss.mm.ii. e per l'ordinanza n. 7/2025 e ss.mm.ii., a supporto dell'attività amministrativa della Struttura Commissariale;
 6. attività di verifica della completezza dei fascicoli istruttori;

7. informazione alle imprese;
8. controlli a campione ex post.

Viene assicurata la totale distinzione tra:

- a) istruttori e validatori di ammissione;
- b) istruttori e validatori di erogazione, accertamento e controllo.

Il personale è rappresentato da esperti in grado di operare in autonomia. Il personale opera anche presso gli uffici del Committente, in stretta collaborazione con i funzionari referenti del Committente medesimo;

2. personale della struttura dell'Agenzia, a fronte delle ulteriori esigenze, propedeutiche e/o accessorie all'oggetto della Convenzione, quali:

assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo;

1. interlocuzione con l'utenza target;
2. definizione di procedure, standard e modalità operative;
3. attività organizzative, di pianificazione, di controllo, di reportistica e di rendicontazione per garantire il monitoraggio della commessa ed il regolare avanzamento delle relative attività.

Sulla base dei volumi di attività stimabili alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, la consistenza della struttura delegata alle istruttorie delle domande e alle liquidazioni dei S.A.L. sulle ordinanze n. 57/2012 e ss.mm.ii. n.2/2019 e ss.mm.ii. n. 23/2020 e n. 7/2022 e ss.mm.ii. e n. 10/2022 e ss.mm.ii. e 5/2024 e n. 6/2024 e n. 15/2024 , per l'ordinanza 7/2025 e ss.mm.ii., e per l'ordinanza 10/2025, è prevista in **17,5 risorse FTE per l'anno 2026 e 12,5 risorse FTE per l'anno 2027**

L'impegno stimato nel periodo di riferimento della Convenzione per le figure professionali complessivamente individuate, ammonta a complessive 6.750 (seimilasettecentocinquanta) giornate uomo, articolate in dettaglio nell'Allegato B.

* * *

1. TEMPISTICA DELLE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA DI AMMISSIONE, ISTRUTTORIA DI EROGAZIONE E CONTROLLI IN LOCO

Nei limiti di quanto disposto dalla relativa normativa, l'Agenzia metterà in essere tutti i comportamenti e le azioni atti a consentire il rispetto dei tempi procedurali stabiliti dalla normativa, segnalando al Committente il verificarsi di situazioni che, in funzione della consistenza della struttura resa disponibile ai sensi del precedente paragrafo, non rendessero possibile il rispetto degli stessi.

Per le attività previste dall'Ordinanza n. 57/12 e Ordinanza 10/2022 e Ordinanza 6/2024 e 7/2025 e ss.mm.ii. è prevista la seguente tempistica:

1. Istruttoria per i nuclei di valutazione in fase di concessione: 80 gg dal ricevimento della domanda
2. Istruttoria per liquidazione dei SAL a valere sulle Ordinanze n. 2/2019, n. 23/2020, n. 7/2022, n. 5/2024 e n. 15/2024 e smi:
 - 60 gg dal SAL al netto dei tempi necessari per ricevere dal beneficiario le integrazioni e i chiarimenti richiesti.
3. Istruttoria per l'erogazione dei saldi a valere sulle Ordinanze n. 29/2012, 51/2012, 86/2012 ai

sensi dell'ordinanza n. 10/2025 e smi:

- 90 gg dal SAL al netto dei tempi necessari per ricevere dal beneficiario le integrazioni e i chiarimenti richiesti.

ALLEGATO B:
QUADRO ECONOMICO

• DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO MASSIMO

1.1 Regimi di rendicontazione

Il regime di rendicontazione per il personale del Gruppo Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e per i consulenti e collaboratori esterni attivati segue il criterio del corrispettivo giornaliero, differenziato per le tre tipologie di professionalità rappresentate nella relativa Tabella riportata al punto 1. dell'Allegato C – Disciplinare di Rendicontazione.

Il regime di rendicontazione per altre voci di costo segue il criterio del costo sostenuto, come meglio specificato al punto 2. dell'Allegato C alla Convenzione sottoscritta tra le parti in data 28/06/2019 RPI/2019/265 – Disciplinare di Rendicontazione.

1.2 Valorizzazione attività

Il corrispettivo massimo di cui all'articolo 6 del presente atto di proroga ed integrazione è stato quantificato sulla base della stima:

- delle giornate uomo necessarie per lo svolgimento delle attività descritte nell'allegato A, intendendo per giornata uomo la giornata lavorativa standard corrispondente all'orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì, ai sensi degli articoli 59 e 60 del CCNL Invitalia, e considerando lavorativa anche la giornata del sabato, riproporzionando le ore effettivamente lavorate alla giornata standard di 7.2 ore, a fronte delle esigenze di chiusura nei termini stabiliti;
- della ripartizione delle suddette giornate tra le varie figure professionali di cui al paragrafo precedente;
- delle altre voci di costo, di cui al punto 2. dell'Allegato C
- del 25 % dei costi diretti in caso di personale con postazione di lavoro presso Invitalia;
- senza alcuna maggiorazione per i consulenti.

QUADRO ECONOMICO PREVISIONALE 2026 - 2027				
A - Figure professionali	TARIFFE	FTE ANNUI	GG TOTALI	COSTO
Qualifica				
A- Attività diretta				
A.1 - Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	778,00 €	0,6	126,0	98.028,00 €
A.2 Personale di livello superiore (SP)	518,00 €	11,0	2310,0	1.196.580,00 €
A.3 Personale di livello superiore (SP) esterno	450,00 €	2,5	525,0	236.250,00 €
A.4 Personale di livello operativo (JP)	346,00 €	18,0	3789,0	1.310.994,00 €
Totale A			6750,0	2.841.852,00 €
B - Altre voci di costo				
Consulenze specialistiche				6.747,50 €
Totale B				6.747,50 €
Totale A Giornate uomo + B Altre voci di costo (A+B)				2.848.599,50 €
C- Spese generali (25% di A-A.3)				651.400,50 €
TOTALE comprensivo delle Spese generali				3.500.000,00 €
IVA al 22%				770.000,00 €
TOTALE IVA INCLUSA				4.270.000,00 €

Le *Parti*, pertanto, concordano che - nei limiti dell'importo massimo del corrispettivo di € 4.270.000,00 – la composizione delle singole voci di costo potrà essere modificata in sede di rendicontazione effettiva.

ALLEGATO C:
DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE

1. STRUTTURA OPERATIVA

Il regime di rendicontazione per il personale del “Gruppo Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa”, per i collaboratori e per i consulenti esterni, segue il criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base dei corrispettivi differenziati in funzione delle tre tipologie professionali, rappresentate nella seguente tabella:

Livello	Profilo	Costo
Personale di indirizzo e coordinamento	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrati come dirigenti, nel caso di dipendenti dell’Agenzia o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all’implementazione delle strategie operative del progetto	€ 778
Personale di livello superiore	Risorse dotate di elevata esperienza professionale, a cui è affidata la responsabilità di un'Unità Organizzativa; Risorse con consolidato Know How e competenza di tipo ingegneristica e/o tecnica ovvero amministrativa, dotate di esperienza in materia di ricostruzione, in grado di svolgere funzioni di coordinamento, a cui viene affidata la verifica e la validazione delle istruttorie tecniche di concessione e/o erogazione nonché il ruolo di supporto operativo e professionale di risorse.	€ 518
Personale di livello operativo	Risorse con competenze specialistiche di tipo ingegneristico e/o tecnico strutturale ovvero amministrative, che elaborano le istruttorie tecniche di concessione ovvero di erogazione, verificando anche mediante controlli in loco la fattibilità tecnica e la corretta realizzazione di interventi di ricostruzione e/o messa in sicurezza di immobili colpiti da sisma.	€ 346

Il personale con contratto di consulenza sarà rendicontato alla tariffa di € 450 a giornata uomo per le unità con funzioni di supporto e consulenza e alla tariffa di € 300 a giornata uomo per le unità con funzioni meramente istruttorie.

1.1. Risorse interne al “Gruppo Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa”

Per i costi relativi al personale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, ovvero per l’attività eseguita dalle sue società controllate e dal personale di queste ultime, per i quali, ai sensi dell’Art. 7, le spese generali vengono riconosciute nella percentuale del 25%, comprensive delle spese di viaggio e di missione, l’Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della funzione
- numero delle giornate effettuate

- descrizione sintetica delle attività svolte
- costo complessivo delle attività svolte

Il rendiconto dovrà evidenziare i differenti costi imputabili all'attività svolta in merito alle diverse ordinanze.

Nel caso di attività svolte da personale di società controllate, il numero delle giornate effettuate, ovvero il costo complessivo dell'attività svolta, dovranno essere allegati alle fatture delle medesime società.

Il documento giustificativo delle attività è costituito dalla relazione delle attività svolte, con allegato il rendiconto analitico come sopra descritto.

1.1 Consulenti e collaboratori esterni integrati nella Struttura Operativa

Per i costi relativi ai collaboratori ed ai consulenti integrati nella Struttura Operativa, l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco nominativo dei consulenti impiegati, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della funzione;
- numero delle giornate effettuate;
- descrizione sintetica delle attività svolte;
- costo complessivo delle attività svolte.

Il documento giustificativo delle attività è costituito dalla relazione delle attività svolte con allegato il rendiconto analitico come sopra descritto e la separata evidenza contabile delle suddette spese in relazione alle diverse ordinanze.

2. ALTRE VOCI DI COSTO

Il regime di rendicontazione relativo alle altre voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "Altre voci di costo" si intendono le spese sostenute in relazione a:

- a) servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
- b) interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;
- c) azioni di comunicazione e promozione;
- d) tutte le altre voci previste nel progetto ovvero autorizzate dal referente di progetto del Committente.

Per i costi relativi alle suddette voci l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute
- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa
- riferimento ai pagamenti effettuati.

Il documento giustificativo delle attività relative alle altre voci di costo è costituito dal contratto/lettera d'incarico e dalla fattura/ricevuta, con allegato il rendiconto analitico come sopra descritto.

Il rendiconto dovrà evidenziare i differenti costi imputabili all'attività svolta in merito alle diverse ordinanze